

RG 1527/2020



TRIBUNALE DI GENOVA  
Sezione lavoro

Il collegio del reclamo  
nelle persone di

Marcello Basilico  
Giovanna Golinelli  
Maria Giovanna Dito

presidente, relatore  
giudice  
giudice

nella causa tra

[REDACTED]  
[REDACTED]

ricorrente e reclamante

e

[REDACTED]

avv. G.L. Alliegro e A.R. Baldieri

convenuto reclamato

sciogliendo la riserva, ha emesso la seguente ordinanza con la quale osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 28.2.2020 [REDACTED] (di seguito, per brevità, [REDACTED]) ha chiesto che, "rigettata ogni contraria istanza e premessa ogni pronuncia, anche in via incidentale, del caso e di legge, .. ritenuta esistente la violazione, da parte del convenuto, del suo impegno di non concorrenza, e quindi ritenuto esistente l'inadempimento stesso", sia ordinato a [REDACTED] di cessare immediatamente ogni attività in violazione del patto di non concorrenza stipulato il 19.1.2017, adempiendo all'impegno assunto, e, in particolare, di cessare ogni attività con clienti gestiti e seguiti da lui durante il rapporto lavorativo con la ricorrente, comprese le attività concorrenziali di acquisizione e gestione di portafogli finanziari.

[REDACTED] ha chiesto anche che il giudice adotti "ogni pronuncia consequenziale e di rito necessaria", compresa la fissazione d'una penale economica per ogni giornata di inadempimento dell'ordine anzidetto.

Il convenuto si è costituito nel procedimento, che, subentrata la normativa emergenziale per pandemia, è proseguito per trattazione cartolare. Le parti hanno quindi precisato le proprie difese con note scritte, prima dell'emissione dell'ordinanza reclamata, con la quale il giudice si è dichiarato territorialmente incompetente, accogliendo un'eccezione del resistente.



Anche il giudizio impugnatorio si è svolto con le stesse forme alternative, ai sensi dell' art. 83, settimo comma, lett. h), d.l. 18/2020 (conv. in l. 27/2020) e secondo il protocollo adottato dal Tribunale e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Genova.

Col proprio reclamo [REDACTED] ha negato fondamento all'eccezione d'incompetenza, insistendo nelle conclusioni che sono state dianzi sintetizzate. Il convenuto ha dal canto suo ribadito l'eccezione e le contestazioni in ordine al *fumus boni juris* e al *periculum in mora* fatti valere dalla reclamante. Le parti hanno infine integrato le proprie difese con ulteriori note scritte prima della presente decisione.

Il reclamo non è fondato.

Non è controverso che tra le parti penda un giudizio di cognizione ordinaria davanti al giudice monocratico del lavoro di Milano, presso cui [REDACTED] nella veste di ricorrente, ha formulato le seguenti conclusioni testuali: *"In via preliminare, nel merito Accertare e dichiarare l'inefficacia/invalidità/nullità del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti, accertando l'inidoneità dello stesso ad essere posto in esecuzione; respingere ogni eventuale avversa istanza volta a porre in esecuzione il patto di non concorrenza, ivi incluse istanze proposte in via cautelare aventi la finalità di impedire al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa in concorrenza con la resistente perché contraria al contenuto del patto di non concorrenza.*

*In ogni caso, in via principale Accertare e dichiarare la nullità del patto di patto di non concorrenza del 19.01.2017 sottoscritto tra le parti, per tutti i motivi indicati e per contrasto con le norme imperative.*

*In via subordinata Ove il Giudice non convenga circa la nullità del patto di non concorrenza si chiede in ogni caso accertarsi che la penale ivi prevista è manifestamente eccessiva e, per l'effetto, procedersi alla sua riduzione ex art. 1384 cod. civ."*

L'azione presso il Tribunale di Milano è riferita allo stesso patto di non concorrenza fatto valere da [REDACTED] nel presente procedimento. In quella sede il lavoratore ha dedotto più vizi destinati, a suo dire, ad invalidarlo.

Su tali presupposti l'ordinanza reclamata ha ritenuto di fare applicazione della norma dell'art. 669-*quater*, primo comma, c.p.c., in base al quale *"quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa"*.

Occorre sul punto una premessa. E' stato rilevato in dottrina che il potere di emanare il provvedimento cautelare non è attribuito al giudice competente per il merito, bensì al giudice davanti al quale pende di fatto la causa di merito, il quale potrebbe dunque essere eventualmente incompetente senza che ciò gli precluda l'emanazione della misura cautelare e senza che l'eventuale declaratoria d'incompetenza pregiudichi l'efficacia del provvedimento emesso.

Tale ricostruzione giuridica è funzionale a prevenire evidentemente il rischio che una scelta erranea del giudice competente da parte dell'attore possa pregiudicare un'azione successiva in via d'urgenza della controparte. L'annotazione vale a precisare come nel caso di specie non sia controversa la competenza territoriale del giudice milanese per la causa introdotta dal lavoratore.

Non v'è dunque una questione di lesione del diritto d'una parte nell'agire ai sensi dell'art. 700 c.p.c. davanti a un giudice che si ritenga privo di cognizione. In causa v'è solo la questione dell'identità o meno della causa pendente davanti al giudice preventivamente adito.

Detto che la pendenza della lite è determinata dal deposito del ricorso [cfr. Cass., sez. lav., 1945/90 e dopo di allora Cass., sez. un., 4676/92 e 20596/2007], l'identità va determinata nella fattispecie tenendo presente il carattere strumentale e anticipatorio della domanda proposta in via d'urgenza rispetto a quella presentata in via ordinaria.



Il giudice monocratico ha ritenuto che nella fattispecie gli ordini richiesti da [redacted] sulla base del patto di non concorrenza si fondino sulla previa, seppure inespressa, domanda di accertamento dell'esistenza e della validità di questo; in particolare l'inadempimento al patto da parte del lavoratore, fatto valere dalla reclamante, richiede una valutazione di effettività e legittimità dell'accordo.

Tale affermazione sembra affacciare una relazione di continenza tra le due controversie, la quale non coincide col rapporto di litispendenza, il quale richiede coincidenza di *causa petendi* e di *petitum* [Cass., sez. II, 9988/93]. E' dubbio dunque che la continenza e comunque la mera pregiudizialità logico-giuridica configuri la fattispecie dell'art. 669-*quater*, primo comma, c.p.c., che, con l'aggettivo "*pendente*", pare limitare il proprio contenuto precettivo all'identità di causa.

Nelle conclusioni formulate col proprio ricorso, però, l'odierno reclamato non si è limitato postulare l'esistenza di vizi genetici del patto di non concorrenza, ma ha chiesto anche la declaratoria della "*inidoneità dello stesso ad essere posto in esecuzione; respingere ogni eventuale avversa istanza volta a porre in esecuzione il patto di non concorrenza, ivi incluse istanze proposte in via cautelare aventi la finalità di impedire al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa in concorrenza con la resistente perché contraria al contenuto del patto di non concorrenza*". Si è invocata dunque l'inibizione della controparte a impedire l'esercizio di attività concorrenziali da parte del suo ex dipendente.

Questa domanda è speculare a quella proposta da [redacted] nel presente procedimento con la richiesta dell'ordine di cessazione di quelle stesse attività. V'è dunque un'identità almeno parziale tra le due controversie.

E' vero inoltre che - così come ha rilevato il reclamato - nel proprio ricorso *ex art. 700 c.p.c.* [redacted] ha illustrato le ragioni di legittimità del patto con riferimento a vizi specifici (la determinabilità dell'oggetto; le modalità di determinazione e corresponsione del compenso; la sua congruità), per affermare che esso "*supera ogni vaglio di validità*" [pag. 33] e pone un vincolo "*chiarissimo*" per il suo destinatario [pag. 38]. E' di conseguenza corretto ritenere che la reclamante abbia posto a fondamento concreto della propria azione anche l'accertamento della validità del patto onde invocarne il mancato adempimento.

Sotto questi specifici profili le conclusioni cui è pervenuto il giudice monocratico sono pertanto condivisibili e meritano conferma.

L'azione in via d'urgenza va quindi respinta perché proposta davanti ad un giudice incompetente.

Le ragioni di novità e peculiarità della questione rilevate nell'ordinanza reclamata possono condividersi solo in parte nel secondo grado del procedimento. Esse giustificano una compensazione parziale delle spese di questo grado. Parte reclamante va condannata a rifondere la controparte della misura residua, valutabile nel 50% e liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

respinge il reclamo.

Condanna la parte reclamante a rifondere [redacted] delle spese del presente grado del procedimento nella misura del 50%, misura liquidata in complessivi € 1.250,00, più 15% per spese generali, oltre IVA, compensando la frazione residua.

Si comunichi.



Genova, 25 giugno 2020

**IL PRESIDENTE ESTENSORE**  
Marcello Basilico

